

Giurisprudenza

## Interessi, eventi e affetti in Italia: la residenza in Svizzera è fittizia

10 Maggio 2017

A conferma dell'entità del periodo trascorso nel territorio nazionale, trasferimenti di capitale e bonifici esteri di rilevante importo, necessari al mantenimento nel Belpaese



Ammonta a oltre 100 milioni di euro, tra imposte evase, sanzioni e interessi, il conto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1685 del 13 marzo 2017, ha presentato a due eredi di un ingente patrimonio occultato all'estero, accogliendo la tesi dell'Agenzia delle Entrate e confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, condannando peraltro le contribuenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'ufficio e

liquidate in complessivi 110mila euro.

### La vicenda

L'iter processuale nasce da una lunga e complessa attività di *intelligence* svolta, nel corso del 2012, dall'ufficio Contrasto agli illeciti fiscali internazionali, task force creata nel 2009 per contrastare l'illecita esportazione di capitali all'estero e le estero-residenze fittizie, che ha condotto all'emissione degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione da parte della direzione provinciale 1 di Milano nei confronti delle due contribuenti, per le violazioni compiute dal 2004 al 2010.

In particolare, la verifica effettuata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate si è incentrata, anche attraverso l'ausilio delle indagini finanziarie, sulla raccolta e successiva analisi di una serie di elementi oggettivi e di indizi che, di fatto, risultavano incompatibili con lo *status* di residente estero delle contribuenti.

Più precisamente, sono emersi: l'esistenza di cospicue movimentazioni di capitali effettuate dall'estero su conti correnti italiani intestati alle due sorelle, la disponibilità permanente a Milano di un immobile adibito a dimora abituale, la percezione di redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo erogati da società italiane, la sottoscrizione di numerose polizze assicurative con compagnie italiane, l'intestazione e l'utilizzo di utenze telefoniche di gestori nazionali, l'intestazione e il frequente utilizzo di conti correnti italiani e carte di credito mediante disposizioni di pagamento e prelievi di contante effettuati sempre sul territorio italiano, la partecipazione ad assemblee o riunioni del consiglio di amministrazione in società italiane, l'iscrizione e la frequentazione di circoli nautici, la frequentazione di corsi universitari in Italia, l'esistenza di legami affettivi e familiari in Italia e, infine, le notizie di stampa relative alla partecipazione a eventi mondani e sociali nel territorio nazionale.

Tutti gli elementi e i dati raccolti, considerati nel loro insieme, hanno condotto al disconoscimento della residenza estera delle contribuenti, formalmente stabilita nella famosa località turistica svizzera di Saint Moritz.

Contro gli avvisi di accertamento dei maggiori redditi percepiti nel territorio italiano e gli atti di contestazione relativi alla mancata presentazione del quadro RW, le contribuenti, sostenendo la falsa applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, Tuir, hanno proposto ricorso, che la Ctp di Milano ha accolto con sentenza depositata il 18 gennaio 2016.

### **La decisione**

A seguito dell'appello dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la Ctr di Milano, con sentenza del 13 marzo 2017, ha quasi integralmente riformato la sentenza impugnata confermando, in particolare, la legittimità dell'accertamento dell'ufficio, attribuendo la residenza fiscale in Italia delle contribuenti e condividendo con la Ctp esclusivamente la necessità dell'applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni.

I giudici di merito hanno richiamato due precedenti pronunce della suprema Corte (Cassazione, 13819/2003 e Cassazione, 4306/2010), secondo cui, in tema di prova per presunzioni, quale è quello in esame circa l'accertamento della residenza fiscale, il procedimento deve necessariamente articolarsi in due momenti valutativi, il primo rivolto a riconoscere e conservare tutti quegli elementi indiziari che, considerati singolarmente, abbiano di per sé un potenziale di efficacia probatoria e il secondo caratterizzato da una valutazione complessiva di tali elementi così da verificarne la concordanza tale che la loro combinazione fornisca una prova logicamente valida secondo criteri di ragionevole probabilità e non necessariamente di certezza.

La Ctr, pertanto, dando per assodata l'esistenza di un ingente patrimonio derivante dall'eredità paterna, ha riconosciuto e avvalorato le risultanze delle indagini effettuate dall'ufficio, caratterizzate da un insieme di elementi convergenti che, nel loro complesso, depongono a favore della permanenza effettiva sul territorio italiano delle contribuenti per la maggior parte dell'anno e in tutti i periodi in cui gli accertamenti si riferiscono.

In particolare, secondo i giudici, l'entità del periodo trascorso nel territorio nazionale, deve ritenersi certamente prevalente considerando nell'ordine e complessivamente:

- i periodi trascorsi per incontrare la madre sottoposta a regime cautelare in carcere
- i periodi documentalmente rilevati dall'Agenzia delle Entrate per prendere parte attivamente ad assemblee o riunioni del Consiglio di amministrazione di società italiane direttamente o indirettamente partecipate
- i periodi trascorsi necessariamente in Italia per la frequentazione di circoli nautici a cui le contribuenti risultavano iscritte, nonché per la partecipazione ad eventi, raduni o manifestazioni sportive organizzate in Italia
- i periodi trascorsi per la frequentazione di corsi universitari
- i periodi trascorsi necessari alla gestione di numerosi rapporti di natura finanziaria con istituti di credito italiani
- la partecipazione a eventi mondani e sociali nel territorio nazionale.

Inoltre, pur tenendo in considerazione l'elevato tenore di vita delle due ereditiere, i giudici rilevano un'ulteriore, se non decisiva, prova a sostegno dell'entità del periodo trascorso in Italia dalle contribuenti nei movimenti di capitale e bonifici esteri di rilevante importo, che venivano accreditati sui conti correnti italiani per il mantenimento delle stesse in Italia.

E ancora, rifacendosi al concetto civilistico di domicilio fiscale, quale luogo in cui il soggetto mantiene il centro dei propri interessi, non solo economici e patrimoniali, ma anche morali, sociali e familiari, la Ctr, nel caso delle contribuenti in esame, ha considerato rilevante l'esistenza di stringenti legami affettivi con la nonna e lo sviluppo di rapporti affettivi con soggetti residenti in Italia, poi divenuti coniugi delle stesse.

di

**Francesco Leone**  
**Arianna Torrisi**

